



---

# COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

# **COMPONENTE TASI**

*(Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 44 de 30/9/2014)*

**Art. 1**

*(Presupposto e finalità)*

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento, anche non integrale, dei servizi indivisibili erogati dal Comune specificati infra.

**Art. 2**

*(Soggetti passivi)*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 3**

*(Immobili soggetti al tributo)*

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il

contribuente faccia la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano, invece, stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atto a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive d'edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta dalla data d'accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16.

#### **Art. 4**

##### *(Periodi d'applicazione del tributo)*

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni non sono considerate.

3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta, computata come il comma precedente, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento d'effettiva cessazione.

#### **Art. 5**

##### *(Determinazione della base imponibile)*

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

**Art. 6**

*(Aliquote del tributo)*

1. L'aliquota base stabilita dalla norma può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche fino al suo azzeramento.
2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione, o di altra norma speciale, in conformità con i servizi e con i costi dei servizi indivisibili individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti di legge, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
4. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
5. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

**Art. 7**

*(Riduzioni, detrazioni ed esenzioni)*

1. Riduzioni, detrazioni ed esenzioni del tributo sono demandate alla deliberazione di fissazione delle aliquote.

**Art. 8**

*(Servizi indivisibili e relativi costi)*

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi delle seguenti missioni e/o programmi indivisibili erogati dal Comune:
  - a) Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile;
  - b) Polizia locale;
  - c) Istruzione e diritto allo studio;
  - d) Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
  - e) Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
  - f) Viabilità e infrastrutture stradali;
  - g) Sistema di protezione civile;
  - h) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
2. Il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il costo deve determinarsi considerando tutti i costi, diretti e indiretti, e le quote dei costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità comunale.
4. La deliberazione sopra richiamata dovrà, altresì, indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

**Art. 9**

*(Versamento del tributo)*

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene in autoliquidazione da parte del contribuente secondo i modi e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013.
3. Il Consiglio comunale delibera le aliquote, il numero delle rate e le rispettive scadenze del pagamento.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a secondo che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a quarantanove centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296/2006. L'arrotondamento del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.

**Art. 10**

*(Dichiarazione)*

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione dell'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, o la cui dichiarazione non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

**ART. 11**

*(Rimborsi e compensazioni)*

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel regolamento comunale delle entrate.

**Art. 12**

*(Funzionario responsabile)*

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

### **ART. 13**

#### *(Verifiche e accertamenti)*

1. Il Comune e/o il Concessionario svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) Inviare al contribuente questionari da restituire, debitamente compilati, entro il termine di sessanta giorni dalla consegna;
  - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali collaborano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, fornendo copia o elenchi o informazioni:
  - a) Dei provvedimenti d'uso rilasciati per i fabbricati;
  - b) Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune e/o il Concessionario provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi d'accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24).
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o in seguito a sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 14**

#### *(Sanzioni e interessi)*

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI, risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è inflitta la sanzione del 30% (trentapercento) dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In caso d'omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, comma 1, lett. a),

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 15**

*(Accertamento con adesione)*

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

#### **Art. 16**

*(Riscossione coattiva)*

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, si procederà, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, alla riscossione coattiva secondo quanto consentito dalle norme vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

#### **Art. 17**

*(Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni)*

1. Per le dilazioni dei pagamenti e delle ulteriori rateizzazioni si applica il Regolamento comunale delle entrate.

#### **Art. 18**

*(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 19**

*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **Art. 21**

*(Entrata in vigore e norme finali)*

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Rubrica</b>
1	Presupposto e finalità
2	Soggetti passivi
3	Immobili soggetti al tributo
4	Periodi d'applicazione del tributo
5	Determinazione della base imponibile
6	Aliquote del tributo
7	Detrazioni
8	Riduzioni ed esenzioni
9	Servizi indivisibili e relativi costi
10	Versamento del tributo
11	Importi minimi
12	Dichiarazione
13	Rimborsi e compensazione
14	Funzionario responsabile
15	Verifiche e accertamenti
16	Sanzioni e interessi
17	Accertamento con adesione
18	Riscossione coattiva
19	Importi minimi
20	Dilazioni di pagamenti e ulteriori rateizzazioni
21	Trattamento dei dati personali
22	Norma di rinvio
23	Entrata in vigore e norme finali